

STATUTO

della

Fondazione per il bambino malato della Svizzera italiana

I NOME, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 Nome

È costituita una fondazione denominata **Fondazione per il bambino malato della Svizzera italiana** di interesse pubblico e senza scopo di lucro. Essa è retta da questo statuto e, per quanto non previsto, dagli articoli 80 segg. CC.

Art. 2 Sede

La sede della fondazione è a Bellinzona.

Art. 3 Scopo

¹La fondazione raccoglie fondi da mettere a disposizione per le cure, la ricerca e la formazione nell'ambito della pediatria ospedaliera degente e ambulatoriale. I fondi possono essere utilizzati per sostegno logistico, giuridico, di risorse umane o altro laddove l'ente pubblico o altre istituzioni non contribuiscano in maniera totale o parziale al finanziamento delle stesse. Inoltre la fondazione può dare aiuto finanziario diretto o indiretto tramite altre fondazioni a sostegno della cura o di aiuto d'altro tipo alle famiglie domiciliate nella Svizzera italiana con bambini malati. La fondazione può anche dare contributi ad attività di sostegno alle cure, alla ricerca e alla formazione in ambito pediatrico anche al di fuori della Svizzera italiana.

Per raggiungere gli scopi la fondazione utilizza:

- Capitale e interessi attivi sullo stesso

- Contributi di donatori privati e di enti pubblici
- Sussidi da parte di enti pubblici
- Legati, eredità e donazioni, che dovranno essere attribuite al capitale della fondazione.

²La fondazione è autorizzata a effettuare tutte le operazioni utili per conseguire il suo scopo, segnatamente a investire tutto o parte del suo patrimonio, a sollecitare e ricevere sovvenzioni pubbliche o private, donazioni e legati, a stipulare ogni accordo utile alle suddette finalità con organismi pubblici o privati.

Art. 4 Capitale di dotazione

¹Il patrimonio della fondazione è costituito da un apporto iniziale di CHF 50'000.- (cinquantamila).

²Questo capitale può essere ulteriormente aumentato in ogni tempo anche mediante lo stanziamento di altri beni patrimoniali.

Art. 5 Risorse

Per conseguire il suo scopo la fondazione dispone delle seguenti risorse: i contributi, le sovvenzioni, i sussidi, le donazioni o i legati di cui potrebbe essere dotata, come pure l'importo, gli interessi e i redditi del suo patrimonio. Il patrimonio della fondazione non destinato al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3 dovrà essere amministrato secondo principi di liquidità, sicurezza, redditività e ripartizione adeguata dei rischi, tenuto conto delle Direttive dell'Associazione svizzera dei gestori patrimoniali per l'esercizio dell'amministrazione indipendente del patrimonio.

Art. 6 Modifica dello scopo e dello statuto

¹I fondatori si riservano esplicitamente la possibilità di richiedere la modifica dello scopo della fondazione ai sensi dell' art. 86a CC.

²Ogni modifica di questo statuto deve essere approvata dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Consiglio di fondazione.

Art. 7 Durata della fondazione

La fondazione ha durata illimitata.

II ORGANIZZAZIONE

Art. 8 Organi

¹Gli organi della fondazione sono:

- il Consiglio di fondazione;
- l'Ufficio di revisione.

²Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore della fondazione.

³L'Ufficio di revisione verifica la contabilità.

Sezione I Consiglio di fondazione

Art. 9 Costituzione, composizione, requisiti, durata in carica e remunerazione

¹La fondazione è amministrata da un Consiglio di fondazione (in seguito detto Consiglio) composto da un minimo di tre membri. Tutti i membri del Consiglio sono nominati per la durata di quattro anni e possono essere rieletti. In caso di dimissione anticipata il subentrante termina il mandato del predecessore.

Il primo Consiglio è nominato dai fondatori. In seguito il Consiglio si costituirà da sé (cooptazione).

Almeno uno dei membri del Consiglio di Fondazione con diritto di firma deve essere cittadino dell'UE o dell'AELS domiciliato in Svizzera.

²I membri del Consiglio possono essere revocati in ogni tempo per motivi gravi. L'esclusione è decisa dallo stesso Consiglio.

³L'attività dei membri del Consiglio non è retribuita. Sono rimborsate unicamente le spese effettive.

Art. 10 Compiti generali

Al Consiglio spettano in generale i seguenti compiti:

- perseguire gli obiettivi della fondazione;
- stabilire le strategie della fondazione;
- vigilare sulla messa in atto delle strategie;
- definire le regole d'impegno finanziario della fondazione verso ogni società o progetto che intende sostenere.

Art. 11 Organizzazione

¹Il Consiglio nomina un Presidente nel suo seno, come pure un Vice-presidente e un Segretario, il cui mandato dura quattro anni.

²Il Consiglio si riunisce, dietro convocazione di uno dei suoi membri, tutte le volte che lo richiedono le attività della fondazione, ma almeno una volta all'anno.

³Riservate le eccezioni previste da questo statuto, il Consiglio prende le sue decisioni alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente.

⁴Le decisioni del Consiglio saranno valide unicamente se è presente almeno la metà più uno dei suoi membri, inclusi in ogni caso il Presidente o il Vice-presidente.

⁵Ogni decisione può essere validamente adottata per via di consultazione, a meno che uno dei membri del Consiglio domandi una discussione orale. In caso d'urgenza le decisioni possono essere adottate per conferenza telefonica. Le decisioni adottate per via di circolazione o conferenza telefonica devono essere approvate da tutti i membri e saranno messe a verbale in occasione della prima seduta successiva.

⁶Viene tenuto un verbale delle decisioni del Consiglio, firmato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-presidente, e dal Segretario.

Art. 12 Competenze specifiche

¹La fondazione è amministrata sotto l'alta vigilanza del Consiglio.

²Il Consiglio ha in particolare le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca l'ufficio di revisione;
- b) decide l'utilizzazione del patrimonio della fondazione e del suo reddito;
- c) approva annualmente il preventivo, il bilancio e il conto economico;
- d) allestisce il rapporto annuale per l'autorità di vigilanza;
- e) comunica con le autorità;
- f) modifica, se necessario, lo statuto, riservata l'approvazione dell'autorità di vigilanza;
- g) emana i regolamenti necessari al buon funzionamento della fondazione, da sottoporre all'approvazione (dichiarativa) dell'autorità di vigilanza;
- h) conferisce l'esecuzione di mandati speciali a commissioni o a comitati ristretti;
- i) fissa le modalità di firma;
- l) delega al presidente l'invito a terzi in qualità di osservatori o esperti;
- m) assume tutte le funzioni che non sono attribuite espressamente a un altro organo della fondazione.

Sezione II Ufficio di revisione

Art. 13 Costituzione e composizione

¹Il Consiglio nomina un ufficio di revisione esterno che soddisfa tutte le garanzie d'indipendenza e i requisiti previsti dalla legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori.

²Esso rimane in carica per tre anni e il suo mandato può essere rinnovato.

Art. 14 Competenze

¹L'Ufficio di revisione verifica annualmente i conti della fondazione e presenta al Consiglio un rapporto dettagliato.

²L'Ufficio di revisione deve inoltre verificare l'osservanza dei disposti statutari (atto di fondazione, statuto, regolamenti della fondazione) e dello scopo della fondazione.

³L'Ufficio di revisione deve comunicare al Consiglio le lacune riscontrate nell'esecuzione del suo mandato. Se a queste lacune non è posto rimedio entro un termine ragionevole, l'Ufficio di revisione è tenuto a informare l'autorità di vigilanza.

⁴L'Ufficio di revisione invia all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di revisione, come pure tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione (art. 83b CC).

⁵L'autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione, se le condizioni legali sono soddisfatte.

III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Esercizio annuale

¹L'esercizio annuale della fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre. Il primo esercizio termina alla fine del primo anno civile completo, la prima volta il 31 dicembre 2016.

²I conti annuali sono costituiti da un conto d'esercizio, da un bilancio, come pure dagli allegati necessari. Questi documenti, accompagnati dal verbale del Consiglio di fondazione, debitamente firmato che certifica l'approvazione dei conti e il rapporto di attività, nonché dal rapporto dell'Ufficio di revisione, devono essere inviati all'autorità di vigilanza entro i sei mesi che seguono la chiusura dei conti annuali.

Art. 16 Responsabilità

I membri del Consiglio di fondazione non impegnano la loro responsabilità personale per gli obblighi della fondazione che sono garantiti dagli attivi della fondazione.

Ogni persona incaricata dell'amministrazione, della direzione o della revisione risponde personalmente alla fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei suoi doveri. Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva

colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente. Per contro, in assenza di colpa, nessun membro di un organo può essere tenuto a rispondere personalmente di un danno.

Art. 17 Scioglimento e liquidazione

¹Si può procedere allo scioglimento della fondazione unicamente per i motivi previsti dalla legge (art. 88 e art. 89 CC) previo assenso dell'autorità di vigilanza e per decisione della maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio.

²In caso di scioglimento il patrimonio rimanente è devoluto ad un ente o un'istituzione con scopo di pubblica utilità analogo a quello della fondazione e al beneficio dell'esenzione fiscale.

E' esclusa una reversione del patrimonio della fondazione ai fondatori e ai loro successori legali.

Art. 18 Autorità di vigilanza

La fondazione è posta sotto la vigilanza dell'autorità competente ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CC.

Art. 19 Iscrizione nel Registro di commercio

La fondazione è iscritta nel Registro di commercio.

Bellinzona, 29 ottobre 2015

